



## COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE(GE)

### COMANDO POLIZIA LOCALE -PROTEZIONE CIVILE-

*P.za Mazzini, 46-16038 Santa Margherita Ligure(GE)*

*P.I.00172160996*

**Tel .n. 0185/205450 fax n. 0185/286981**

*<http://www.comunesml.it>*

RGO 62

Prot. P.L. 28/19

### REGOLAMENTAZIONE DI VIA DELL'ARCO – VIA GRAMSCI E PARTE DI PIAZZA VITTORIO VENETO AD AREA PEDONALE URBANA

#### IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che con deliberazione di G.C. n° 21 in data 1.2.2012 la Civica Amministrazione ha disposto di procedere alla regolamentazione a regime di "Area Pedonale Urbana" - ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.lgs. 30.4.1992, n° 285- delle seguenti vie o tratti di vie:

- Via Dell'Arco;
- Via Gramsci, tratto compreso tra l'intersezione con P.za V.Veneto e l'intersezione con via Doria;
- Piazza V. Veneto, area antistante i civv. da 1 a 8;

**RITENUTO** dunque procedere ad una puntuale regolamentazione dell'area in parola;  
**VISTI** gli art. 5.6.7, 158 e 159 del D.lgs. 30.4.1992, n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale, nonché il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con DPR 16.12.1992, n° 495:

**VISTO** il d.P.R. 24 luglio 1996, n° 503;

**VISTA** e richiamata la propria precedente ordinanza n. 57/2012:

# ORDINA

Con decorrenza dalle ore 08.00 del 1 marzo 2012 la circolazione e la sosta veicolare nelle vie del centro storico di Santa Margherita Ligure, in premessa elencate, sono regolate secondo le seguenti modalità:

## 1. DELIMITAZIONE DELL'AREA PEDONALE

le sottoelencate vie vengono disciplinate a regime di Area Pedonale Urbana:

- Via Dell'Arco;
- Via Gramsci, tratto compreso tra l'intersezione con P.za V.Veneto e l'intersezione con via Doria;
- Piazza V. Veneto, area antistante i civv. da n.1 a n.8;

### 1.1 REGOLAMENTAZIONE

- I. In dette strade o tratti di strada la circolazione e la sosta sono ordinariamente interdette a qualsiasi categoria di veicoli, con unica esclusione per quelli in servizio di emergenza.
- II. Ad ulteriore restrizione alla circolazione su aree pedonali, con riferimento anche alle aree già disciplinate con ordinanza n. 57/2012, in "Area Pedonale" è ordinariamente interdetto il transito anche ai velocipedi, ai veicoli al servizio delle persone con limitate o impedito capacità motorie nonché ai veicoli ad emissione zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi.
- III. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti, nei giorni lavorativi dalle ore 7 alle ore 11.00, è consentito il transito in via dell'Arco ai veicoli merci per l'effettuazione di brevi operazioni di carico e scarico merci ed ai veicoli al servizio di persone invalide muniti di contrassegno previsto dall'art. 188 C.d.S.;
- IV. Sempre in deroga al quanto disposto dal precedente punto I. in occasione di manifestazioni regolarmente autorizzate dalla Pubblica Amministrazione è consentito l'accesso all'Area Pedonale di che trattasi, nelle parti destinate allo svolgimento delle manifestazioni medesime, per il tempo strettamente necessario all'effettuazione delle operazioni di carico scarico merci ai veicoli degli operatori commerciali aventi titolo a partecipare alle manifestazioni stesse;
- V. Possono essere rilasciati permessi di transito nell'Area pedonale ai fini di consentire l'accesso ad aree private (box e garage) che a seguito del presente provvedimento vengono ora a ricadere all'interno del perimetro dell'Area Pedonale. In tal caso il Comando Polizia Municipale provvederà a determinare l'itinerario di transito.
- VI. Per accertate necessità potranno essere rilasciati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ivi compresa la possibilità da parte di portatori, permanenti o temporanei di handicap, di utilizzare mezzi di trasporto al solo scopo di accedere all'abitazione previa segnalazione ed autorizzazione del Comando P.M..
- VII. Il veicoli eventualmente condotti in deroga alle limitazioni nell' "Area Pedonale" devono procedere a velocità estremamente ridotta e commisurata alla condizione di possibile pericolo dovuto alla consistente presenza di pedoni e bambini.

Sono abrogate tutte le discipline riguardanti la regolamentazione della sosta e della circolazione nelle aree di cui tratta il presente provvedimento e che risultano in contrasto con il provvedimento medesimo.

La presente disciplina sarà resa nota al pubblico mediante collocazione di apposita idonea segnaletica verticale ed orizzontale.

### **AVVERTE**

Che nei confronti dei trasgressori sarà proceduto a norma di legge.

Che ai sensi dell'art. 3, comma 4) della legge 7/8/1990, n° 241, contro la presente ordinanza è ammesso, con le modalità previste dalla vigente normativa, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici oppure, in alternativa, al T.A.R. Liguria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Santa Margherita Ligure, 22.2.2012

  
**IL DIRIGENTE**  
**(Dott. Mauro MUSSI)**

